



COMUNE DI PLODIO

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

Oggetto: Approvazione modifiche allo statuto TPL Linea SrL.

L'anno **Duemiladiciassette** Addì **Ventotto** del mese di **Settembre**

alle ore 21.00, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. ord.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	BADANO	GABRIELE	X
2	BERGERO	FLAVIO	X
3	COSTA	GESSICA	X
4	PELLEGRINO	GRAZIANO	X
5	PANELLI	ITALO	X
6	PRANDO	CARME MARIA	X
7	MACCIO'	SABRINA	X
8	SANTORO	IVANA	X
9	CAVIGLIA	MATTEO	X
10	CAPPA	ANTONIO	X
11	INCORVAIA	GIO LUCAS	X
		Totale n.	10
			1

Partecipa il Dott. Sandro AGNELLI, Segretario Comunale.

Il Sig. BADANO Gabriele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione modifiche allo statuto TPL Linea SrL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE il Comune è proprietario di azioni TPL Linea SrL per una quota del capitale sociale pari al 0,004% del globale;

CHE in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.L.vo n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge n. 124/2015;

CHE in data 27 giugno 2017 è entrato in vigore il d.lgs. n. 100, correttivo al summenzionato decreto, che ha apportato alcune significative modifiche al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

CHE l’art. 26 del precitato testo unico, come modificato dal d. lgs. N. 100 del 2017, prevede che le società a controllo pubblico già costituite alla data di entrata in vigore del decreto (n. 175/2016) adeguino i propri statuti alle disposizioni del testo unico decreto “entro il 31 luglio 2017”;

CHE il termine in parola ha carattere ordinatorio;

CHE l’iter di modifica dello statuto delle società partecipate prevede la preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale di ciascun ente socio;

RICHIAMATO l’art. 42 del t.u. ee.ll. e ravvisata la propria competenza in merito;

RICHIAMATI, in particolare i seguenti articoli del testo unico approvato con d.lgs. 175/2016 come in ultimo modificato:

- 4 recante “*Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*” che prescrive che le società pubbliche abbiano un oggetto sociale esclusivo;
- 11 recante “*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*”;
- 16 recante “*Società in house*” che dispone in ordine al fatturato da realizzare nello svolgimento di compiti affidati alla società in house dagli enti pubblici soci;

altresi il paragrafo 5 della sezione VI bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile con particolare riferimento agli artt. 2409 – octies e seguenti sul sistema “dualistico” di amministrazione e controllo delle società;

la legge n. 120/2011 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati richiamata dal comma 4 dell’art 11 del d.lgs. 175/2016;

la legge n. 444 del 1994 sulla *prorogatio* degli organi amministrativi richiamata dal comma 15 dell’art. 11 del d.lgs. 175/2016;

VISTA

la proposta di modifica dello statuto societario di TPL Linea SrL redatta dalla società e pervenuta via e mail in data 25.07.2017 allegata al presente atto per farne parte integrante e costitutiva dalla

quale risulta nella formulazione “testo a fronte” il testo attualmente vigente con le proposte di modifica evidenziate;

DATO ATTO:

che la proposta di modifica dello statuto societario di TPL Linea SrL è stata comunicata dalla società preventivamente a tutti gli Enti soci;

che potranno essere effettuate, in sede di assemblea straordinaria di approvazione definitiva delle modifiche statutarie, variazioni di dettaglio e non sostanziali al testo portato in approvazione con la presente deliberazione;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

VISTO il D.Lvo n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri comunali Cappa Antonio e Incorvaia Gio Lucas) espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di modifica allo statuto societario di TPL Linea SrL come risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e costitutiva;
- 2) di autorizzare il Sindaco a esprimere voto favorevole in assemblea straordinaria di TPL Linea SrL alle modifiche statutarie come risultanti dagli allegati alla presente deliberazione;
- 3) di dare atto che, in sede di assemblea straordinaria di approvazione delle modifiche allo Statuto potranno essere apportate variazioni di dettaglio e non sostanziali al testo approvato con la presente deliberazione;
- 4) di trasmettere la seguente deliberazione a TPL Linea SrL per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BADANO Gabriele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Agnelli Dr. Sandro

I PARERI SONO INDICATI SULL'ORIGINALE DELL'ATTO

Relazione di pubblicazione 249

Il presente verbale di deliberazione è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal

Per rimanervi affisso per 15 gg. consecutivi fino al 05.11.17

21 OTT 2017

PLODIO, addì

21 OTT 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
ONICETO Maurizio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

PLODIO, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Agnelli Dr. Sandro

Certificazione di copia conforme all'originale

Si certifica che la presente copia di deliberazione, in carta libera ad uso amministrativo, è conforme all'originale depositato agli atti d'Ufficio.

PLODIO, addì

18.10.17

IL SEGRETARIO COMUNALE
Agnelli Dr. Sandro

STATUTO VIGENTE

Titolo I **Denominazione, Sede, Durata, Domicilio,** **Oggetto**

Articolo 1 **(Denominazione e sede)**

1.1 È costituita la Società a responsabilità limitata denominata "TPL LINEA S.r.l."

1.2 La Società ha sede nel Comune di Savona e sede secondaria a Cisano sul Neva. Il trasferimento della sede della Società nell'ambito dello stesso Comune è deciso dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà inoltre istituire dipendenze, succursali, uffici, agenzie, ove occorra anche all'estero.

Articolo 2 **(Durata)**

2.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte previa apposita delibera adottata con le maggioranze di cui al successivo Articolo 18.

Articolo 3 **(Libro dei Soci - Domicilio dei Soci)**

3.1 La Società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei Soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei Soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti.

3.2 Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei Soci si deve far riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 4 **(Oggetto)**

4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

1) la gestione del trasporto pubblico di persone, in proprio e o per conto terzi e o in concessione, di linea o non di linea, sia direttamente sia mediamente, per terra, per aria e per mare, tenuto conto della programmazione disposta dagli Enti competenti nel rispetto delle vigenti normative;

2) l'assunzione e lo svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie.

NUOVO STATUTO

Titolo I **Denominazione, Sede, Durata, Domicilio,** **Oggetto**

Articolo 1 **(Denominazione e sede)**

1.1 È costituita la Società a responsabilità limitata denominata "TPL LINEA S.r.l." (in sigla anche "T.P.L."), in appresso indicata come "La Società".

1.2 La Società ha sede nel Comune di Savona e sede secondaria a Cisano sul Neva. Il trasferimento della sede della Società nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà inoltre istituire dipendenze, succursali, uffici, agenzie, ove occorra anche all'estero.

Articolo 2 **(Durata)**

2.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte previa apposita delibera adottata con le maggioranze di cui al successivo Articolo 18.

Articolo 3 **(Libro dei Soci - Domicilio dei Soci)**

3.1 La Società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei Soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei Soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti.

3.2 Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei Soci si deve far riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 4 **(Oggetto)**

4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

1) la gestione del trasporto pubblico di persone, in proprio e o per conto terzi e o in concessione, di linea o non di linea, sia direttamente sia mediamente, per terra, per aria e per mare, tenuto conto della programmazione disposta dagli Enti competenti nel rispetto delle vigenti normative;

2) l'assunzione e lo svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie.

4.2 Rientrano inoltre nell'oggetto sociale tutte le attività connesse, strumentali e complementari finalizzate allo scopo del trasporto di persone ed all'efficienza della gestione aziendale, alla tutela dalla concorrenza, al miglioramento ed all'ampliamento della posizione e delle quote di mercato; a titolo esemplificativo:

a) attività di supporto alla pianificazione ed al controllo del sistema della mobilità, comunque di competenza degli Enti locali;

b) attività di analisi del mercato del trasporto pubblico, pianificazione dei processi di sviluppo aziendale e di marketing e comunicazione;

c) manutenzione e riparazione di autoveicoli nonché imbarcazioni e relativi componenti, con la connessa gestione di tutte le attrezzature e gli impianti ad essa strumentali, anche per conto di terzi;

d) attività concernenti depositi, officine e la relativa impiantistica ed attrezzature correlate, i magazzini ricambi e complessivi per autoveicoli e imbarcazioni;

e) sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie nuove per la regolazione, gestione e controllo della mobilità, ivi comprese la realizzazione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi;

f) realizzazione e/o gestione di infrastrutture destinate alla mobilità (es. parcheggi, autorimesse, ecc);

g) attività di noleggio, di assunzione e gestione di agenzia di viaggi e turistiche.

Nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.

4.3 È in ogni caso escluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività bancaria o di prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge, ivi incluse l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di fidejussioni, avvalli, garanzie ipotecarie, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito sia a favore di terzi che di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Articolo 2359 del codice civile.

Titolo II Capitale Sociale e Conferimenti

Articolo 5 (Capitale Sociale)

5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 5.100.000,00 (cinquemilioni centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'Articolo 2468 del codice civile.

5.2 Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della società, direttamente e/o indirettamente, solamente da Enti locali.

Articolo 6 (Aumento del Capitale Sociale)

4.2 Rientrano inoltre nell'oggetto sociale tutte le attività connesse, strumentali e complementari finalizzate allo scopo del trasporto di persone ed all'efficienza della gestione aziendale, alla tutela dalla concorrenza, al miglioramento ed all'ampliamento della posizione e delle quote di mercato; a titolo esemplificativo:

a) attività di supporto alla pianificazione ed al controllo del sistema della mobilità, comunque di competenza degli Enti locali;

b) attività di analisi del mercato del trasporto pubblico, pianificazione dei processi di sviluppo aziendale e di marketing e comunicazione;

c) manutenzione e riparazione di autoveicoli nonché imbarcazioni e relativi componenti, con la connessa gestione di tutte le attrezzature e gli impianti ad essa strumentali, anche per conto di terzi;

d) attività concernenti depositi, officine e la relativa impiantistica ed attrezzature correlate, i magazzini ricambi e complessivi per autoveicoli e imbarcazioni;

e) sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie nuove per la regolazione, gestione e controllo della mobilità, ivi comprese la realizzazione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi;

f) realizzazione e/o gestione di infrastrutture destinate alla mobilità (es. parcheggi, autorimesse, ecc);

g) attività di noleggio, di assunzione e gestione di agenzia di viaggi e turistiche.

Nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.

4.3 È in ogni caso escluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività bancaria o di prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge, ivi incluse l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di fidejussioni, avvalli, garanzie ipotecarie, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito sia a favore di terzi che di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Articolo 2359 del codice civile.

Titolo II Capitale Sociale e Conferimenti

Articolo 5 (Capitale Sociale)

5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 5.100.000,00 (cinquemilioni centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'Articolo 2468 del codice civile.

Articolo 6 (Aumento del Capitale Sociale)

6.1 In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute.

6.2 La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai Soci dissenzienti spetta il diritto di recesso. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua riduzione per perdite.

6.2 Le delibere di aumento del capitale sociale che, attraverso limitazione o soppressione del diritto di opzione, spettante ai soci, facessero venire meno la partecipazione totalitaria diretta od indiretta da parte degli enti locali di cui al primo comma del presente articolo, saranno considerate invalide ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377 c.c. Parimenti saranno considerati invalidi gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni e dei diritti alle medesime spettanti (compresi pegno, usufrutto, diritti di opzione, etc) da parte dei soci che facciano venire meno tale condizione.

Titolo III

Quote di Partecipazione, Finanziamenti dei Soci e Regime di Circolazione

Articolo 7 (Quote e diritti sociali)

7.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun Socio, fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti in forza del presente Statuto che hanno carattere esclusivamente personale.

Articolo 8 (Versamenti e finanziamenti Soci)

8.1 I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite.

Articolo 9 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi. Prelazione, diritto di covendita e obbligo di seguito)

6.1 In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute.

6.2 La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai Soci dissenzienti spetta il diritto di recesso. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua riduzione per perdite.

Titolo III

Quote di Partecipazione, Finanziamenti dei Soci e Regime di Circolazione

Articolo 7 (Quote e diritti sociali)

7.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun Socio, fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti in forza del presente Statuto che hanno carattere esclusivamente personale.

Articolo 8 (Versamenti e finanziamenti Soci)

8.1 I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite.

Articolo 9 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi. Prelazione, diritto di covendita e obbligo di seguito)

9.1 Fermo il limite di cui all'art. 5.2, la cessione e/o il conferimento di quote di partecipazione al capitale sociale o di diritti di opzione è subordinata all'assenso dell'Assemblea dei soci, da esprimersi entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata a.r. con l'indicazione del cessionario. Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni che facciano ritenere inopportuno il trasferimento dell'aspirante cessionario indicato.

9.2 I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale.

9.3 Fermo il limite di cui all'art. 5.2, una volta ottenuto il gradimento di cui al precedente 9.1, qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, e di liberalità, la propria quota di partecipazione al capitale sociale, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto della quota di partecipazione al capitale sociale e/o diritti di opzione nonché se oggetto dell'eventuale cessione è una partecipazione per la quale può insorgere il diritto di covendita ovvero l'obbligo di seguito di cui, rispettivamente, ai successivi Articoli 9.8 e 9.9.

9.4 Per "*trasferire*" ai sensi del precedente comma si intende l'atto di porre in essere qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali (compreso il pegno) sulle quote.

9.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, debbono manifestare, a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto od in parte, ove possibile, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata a.r. delle proposte di acquisto pervenute.

9.6 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.1 La cessione e/o il conferimento di quote di partecipazione al capitale sociale o di diritti di opzione è subordinata all'assenso dell'Assemblea dei soci, da esprimersi entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata a.r. con l'indicazione del cessionario. Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni che facciano ritenere inopportuno il trasferimento dell'aspirante cessionario indicato.

9.2 I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale.

9.3 Una volta ottenuto il gradimento di cui al precedente 9.1, qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, e di liberalità, la propria quota di partecipazione al capitale sociale, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto della quota di partecipazione al capitale sociale e/o diritti di opzione nonché se oggetto dell'eventuale cessione è una partecipazione per la quale può insorgere il diritto di covendita ovvero l'obbligo di seguito di cui, rispettivamente, ai successivi Articoli 9.8 e 9.9.

9.4 Per "*trasferire*" ai sensi del precedente comma si intende l'atto di porre in essere qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali (compreso il pegno) sulle quote.

9.5 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, debbono manifestare, a mezzo raccomandata a.r. indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto od in parte, ove possibile, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita. L'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata a.r. delle proposte di acquisto pervenute.

9.6 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.7 L'efficacia del trasferimento della quota di partecipazione al capitale sociale nei confronti della Società è subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel libro dei Soci, fermo l'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, nonché all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, diretta o indiretta, da parte di enti pubblici territoriali locali, di cui all'art. 5.2, della totalità del capitale sociale.

9.8 In caso di mancato esercizio della prelazione, sorge in capo ai Soci non cedenti un diritto di covendita della partecipazione da ciascuno di essi detenuta, alle medesime condizioni offerte al Socio cedente dal terzo acquirente (diritto di covendita, c.d. *tag along*). Nell'ipotesi di esercizio di tale diritto, da comunicarsi al Socio cedente a mezzo di lettera raccomandata A.R. e, a pena di decadenza, entro il medesimo termine di cui sopra relativo all'esercizio della prelazione (90 giorni), quest'ultimo è obbligato a fare acquistare al medesimo acquirente e agli stessi termini e condizioni anche le quote dei Soci titolari del diritto di covendita. Il Socio cedente dovrà peraltro fare tutto quanto in proprio potere affinché il terzo acquirente aderisca ad eventuali patti parasociali relativi alla Società, vigenti al momento del trasferimento. Nell'ipotesi in cui il terzo acquirente non sia disposto ad acquistare le quote dei Soci non cedenti che abbiano esercitato il diritto di covendita, il Socio cedente non potrà procedere al trasferimento della propria quota di partecipazione.

9.9 Nell'ipotesi in cui un Socio con partecipazione di maggioranza anche relativa intenda trasferire ad un terzo acquirente la partecipazione detenuta nella Società ed il terzo acquirente sia disposto ad acquistare il 100% del capitale della Società stessa, sorgerà in capo al Socio cedente il diritto di chiedere agli altri Soci non cedenti di trasferire al terzo acquirente le proprie quote di partecipazione al capitale della Società, alle medesime condizioni pattuite con il terzo acquirente per la cessione della partecipazione del Socio cedente stesso, e sempre che dette condizioni non prevedano un prezzo significativamente inferiore al valore che spetterebbe in caso di recesso, valore da accertarsi, in caso di disaccordo, con la procedura di cui all'art. 2473, terzo comma, del Codice Civile. I Soci non cedenti avranno l'obbligo di trasferire la quota di partecipazione da ciascuno di essi detenuta (obbligo di seguito, c.d. *drag along*).

9.10 Il trasferimento che intervenga in violazione del presente Articolo 9 si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro Soci e presso il Registro delle Imprese e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

Titolo IV

9.7 L'efficacia del trasferimento della quota di partecipazione al capitale sociale nei confronti della Società è subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel libro dei Soci, fermo l'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, nonché all'accertamento, da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, diretta o indiretta, da parte di enti pubblici territoriali locali, di cui all'art. 5.2, della totalità del capitale sociale.

9.8 In caso di mancato esercizio della prelazione, sorge in capo ai Soci non cedenti un diritto di covendita della partecipazione da ciascuno di essi detenuta, alle medesime condizioni offerte al Socio cedente dal terzo acquirente (diritto di covendita, c.d. *tag along*). Nell'ipotesi di esercizio di tale diritto, da comunicarsi al Socio cedente a mezzo di lettera raccomandata A.R. e, a pena di decadenza, entro il medesimo termine di cui sopra relativo all'esercizio della prelazione (90 giorni), quest'ultimo è obbligato a fare acquistare al medesimo acquirente e agli stessi termini e condizioni anche le quote dei Soci titolari del diritto di covendita. Il Socio cedente dovrà peraltro fare tutto quanto in proprio potere affinché il terzo acquirente aderisca ad eventuali patti parasociali relativi alla Società, vigenti al momento del trasferimento. Nell'ipotesi in cui il terzo acquirente non sia disposto ad acquistare le quote dei Soci non cedenti che abbiano esercitato il diritto di covendita, il Socio cedente non potrà procedere al trasferimento della propria quota di partecipazione.

9.9 Nell'ipotesi in cui un Socio con partecipazione di maggioranza anche relativa intenda trasferire ad un terzo acquirente la partecipazione detenuta nella Società ed il terzo acquirente sia disposto ad acquistare il 100% del capitale della Società stessa, sorgerà in capo al Socio cedente il diritto di chiedere agli altri Soci non cedenti di trasferire al terzo acquirente le proprie quote di partecipazione al capitale della Società, alle medesime condizioni pattuite con il terzo acquirente per la cessione della partecipazione del Socio cedente stesso, e sempre che dette condizioni non prevedano un prezzo significativamente inferiore al valore che spetterebbe in caso di recesso, valore da accertarsi, in caso di disaccordo, con la procedura di cui all'art. 2473, terzo comma, del Codice Civile. I Soci non cedenti avranno l'obbligo di trasferire la quota di partecipazione da ciascuno di essi detenuta (obbligo di seguito, c.d. *drag along*).

9.10 Il trasferimento che intervenga in violazione del presente Articolo 9 si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro Soci e presso il Registro delle Imprese e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

Titolo IV

Amministrazione, Assemblea e Organi di Controllo

Articolo 10 (Amministrazione e cariche)

10.1 L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non Soci. Il Consiglio di Amministrazione non può nominare uno o più Amministratore/i delegato/i.

10.2 Per l'adozione di Piani di Investimento che implichino l'effettuazione di impegni di importo complessivamente superiore ad € 3.000.000,00 per esercizio è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.

10.3 Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbiano già provveduto i soci, e può inoltre nominare un vice presidente con funzioni vicarie ed un segretario; quest'ultimo anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più procuratori e mandatari, anche non Soci, per il compimento di determinati atti o di categorie di atti.

10.5 Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Amministrazione, Assemblea e Organi di Controllo

Articolo 10 (Amministrazione e cariche)

10.1 L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società è affidata ad un Amministratore Unico o, con delibera motivata dell'Assemblea con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri. L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea anche tra non Soci. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione resta in carica per la durata stabilita dai soci, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10.2 Per l'adozione di Piani di Investimento che implichino l'effettuazione di impegni di importo complessivamente superiore ad € 3.000.000,00 per esercizio è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.

10.3 Se nominato, il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbiano già provveduto i soci, e può inoltre nominare un vice presidente esclusivamente con funzioni vicarie, da esercitarsi in caso di assenza o impedimento del presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

10.4 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più procuratori e mandatari, anche non Soci, per il compimento di determinati atti o di categorie di atti.

10.5 Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

10.6 Il Consiglio di Amministrazione è costituito nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, di incompatibilità / inconferibilità degli incarichi, di appartenenza / dipendenza di determinati amministratori ai / dagli Enti soci.

10.7 Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso, determinato con decisione dei Soci stessi. In assenza di tale decisione, l'attività prestata dai membri del Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi gratuita, avendo diritto esclusivamente all'eventuale rimborso delle spese occasionate dalla carica.

10.8 Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile., fatta eccezione per le cariche di amministrazione rivestite in seno a società che siano socie dirette della società o a società appartenenti al Gruppo cui appartiene la società socia.

Articolo 11

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

11.1 I Soci eleggono il Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai successivi Articoli 14 e 17. Gli amministratori restano in carica per la durata stabilita dai Soci, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

11.2 Il socio GTT SpA ha diritto a nominare n.1 membro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che continui a detenere una partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società. Il diritto sopra previsto è attribuito al socio GTT SpA personalmente e quindi non è trasmissibile ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

10.6 Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente in tema di equilibrio dei generi. L'organo amministrativo è costituito anche nel rispetto della vigente normativa in materia di incompatibilità / inconferibilità degli incarichi, di appartenenza / dipendenza di determinati amministratori ai / dagli Enti soci. In particolare, gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa stabilito dalla vigente normativa, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

10.7 All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso, determinato con decisione dei Soci stessi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. In assenza di tale decisione, l'attività prestata dall'Amministratore Unico o dai membri del Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi gratuita, avendo diritto esclusivamente all'eventuale rimborso delle spese occasionate dalla carica. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

10.8 Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile, fatta eccezione per le cariche di amministrazione rivestite in seno a società che siano socie dirette della società o a società appartenenti al Gruppo cui appartiene la società socia.

Articolo 11

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

11.1 Il socio GTT SpA ha diritto a nominare n.1 membro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che continui a detenere una partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società. Il diritto sopra previsto è attribuito al socio GTT SpA personalmente e quindi non è trasmissibile ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Nel caso di nomina di un Amministratore Unico, GTT SpA avrà diritto di recesso dalla Società.

11.2 Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, ciascun amministratore è revocabile dai Soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

11.3 Fermo restando quanto previsto dal presente Articolo 11.2, gli amministratori sono revocabili dai Soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

11.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Ciò ad eccezione dell'Amministratore nominato da GTT Spa che dovrà, invece, necessariamente, essere nominato direttamente dalla stessa.

11.5 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dai Soci (ivi inclusi coloro che ne sono membri ai sensi dell'Articolo 11.2), si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del presente Statuto, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 12
(Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

12.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 12.3, il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altra sede, anche non situata nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un amministratore o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

12.2 La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire, anche telegraficamente o mezzo e-mail, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori, ovvero anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Ciò ad eccezione dell'Amministratore nominato da GTT Spa che dovrà, invece, necessariamente, essere nominato direttamente dalla stessa.

11.4 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dai Soci (ivi inclusi coloro che ne sono membri ai sensi dell'Articolo 11.2), si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del presente Statuto, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 12
(Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

12.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 12.3, il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altra sede, anche non situata nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un amministratore o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

12.2 La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire, anche telegraficamente o mezzo e-mail, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori, ovvero anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

12.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

12.4 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12.5 Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.

12.6 Si applica agli Amministratori l'art. 2391 CC, l'art. 2385 CC e l'art. 2386, ultimo comma, CC.

Articolo 13 **(Modifica dei diritti attribuiti ai Soci)**

13.1 I diritti attribuiti individualmente e personalmente dal presente Statuto al socio GTT SpA possono essere modificati solo con il suo consenso.

Articolo 14 **(Direttore generale)**

14.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare, eventualmente anche individuandolo fra coloro che siano componenti del consiglio medesimo, il direttore generale della società, determinandone i poteri, il compenso e la durata dell'incarico.

14.2 Al Direttore generale, ove nominato, competeranno ogni specifico potere ed ogni attribuzione – tanto di natura ordinaria, come straordinaria - occorrente per la conduzione della società in materia di sicurezza, ambiente, organizzazione e gestione del personale, approvvigionamenti, forniture e clientela, contratti attivi e passivi, ferma restando l'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione in merito a:

- a) poteri non delegabili dal consiglio di amministrazione ai sensi di legge;
- b) approvazione dei piani operativi annuali (budget) e dei programmi di dotazione complessiva del personale, fermo restando la sua competenza in materia di assunzione del personale dipendente non appartenente alla categoria dirigenziale nei limiti delle previsioni del programma di dotazione;
- c) acquisto, vendita, permuta e conferimento di beni immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni in altre società;
- d) acquisto, vendita, permuta e conferimento di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a € 100.000,00= per singola transazione;

12.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

12.4 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12.5 Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.

12.6 Si applica agli Amministratori l'art. 2391 CC, l'art. 2385 CC e l'art. 2386, ultimo comma, CC.

Articolo 13 **(Modifica dei diritti attribuiti ai Soci)**

13.1 I diritti attribuiti individualmente e personalmente dal presente Statuto al socio GTT SpA possono essere modificati solo con il suo consenso.

Articolo 14 **(Direttore generale)**

14.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione può nominare, il direttore generale della società. La deliberazione di nomina del Direttore Generale determina la durata dell'incarico, il compenso, i compiti e, se del caso, conferisce i necessari poteri di rappresentanza della Società, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

e) concessione o prestazione di garanzia e di prestiti di qualsiasi importo e l'assunzione di mutui o l'accensione di linee di credito di importo superiore ad € 75.000,00= per ogni singolo atto;

f) determinazione delle condizioni generali e dei corrispettivi dei servizi, fatta salva la facoltà di procedere al perfezionamento di convenzioni e contratti relativi a servizi speciali di importo annuale contenuto nei limiti di cui al precedente punto d).

Articolo 15
(Decisioni dei Soci e loro forma)

15.1 Fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti in forza del presente Statuto ai Soci e/o ad alcuni di essi ed a quanto previsto dal precedente Articolo 12, sono riservate alla competenza dei Soci le seguenti materie:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina nei casi previsti dall'Articolo 2477, secondo e terzo comma, del Codice Civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 3) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- 4) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

5) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

6) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'Articolo 2487, primo comma, del Codice Civile.

15.2 I Soci decidono altresì sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ovvero tanti Soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sottopongono alla loro approvazione.

15.3 Tutte le decisioni dei Soci sono assunte in forma assembleare. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti dalla votazione ed i loro aventi causa.

Articolo 16
(Rappresentanza Legale)

16.1 La rappresentanza e la firma sociale della Società nei confronti di terzi e in giudizio spetta al Presidente o al Vice Presidente nei casi in cui sostituisca il Presidente. La rappresentanza legale della società spetta anche al direttore generale, se nominato, nei limiti delle attribuzioni conferite dall'assemblea.

Articolo 17
(Maggioranze richieste per la decisione dei soci)

Articolo 15
(Decisioni dei Soci e loro forma)

15.1 Fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti in forza del presente Statuto ai Soci e/o ad alcuni di essi ed a quanto previsto dal precedente articolo 11, sono riservate alla competenza dei Soci le seguenti materie:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina nei casi previsti dall'Articolo 2477, secondo e terzo comma, del Codice Civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 3) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- 4) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

5) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

6) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'Articolo 2487, primo comma, del Codice Civile.

15.2 I Soci decidono altresì sugli argomenti che l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ovvero tanti Soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sottopongono alla loro approvazione.

15.3 Tutte le decisioni dei Soci sono assunte in forma assembleare. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti dalla votazione ed i loro aventi causa.

Articolo 16
(Rappresentanza Legale)

16.1 La rappresentanza e la firma sociale della Società nei confronti di terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico o, se amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente o al Vice Presidente nei casi in cui sostituisca il Presidente. La rappresentanza legale della società spetta anche al direttore generale, se nominato, nei limiti delle attribuzioni conferitegli.

Articolo 17
(Maggioranze richieste per la decisione dei soci)

17.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11.2, 13 e 17.2, l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

17.2 E' fatto salvo ogni eventuale diverso quorum inderogabilmente prescritto dalla legge.

Articolo 18
(Convocazione e svolgimento dell'Assemblea)

18.1 Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, spediti ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal libro dei Soci. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora nella prima non venga raggiunto il quorum costitutivo.

18.2 L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente, o rappresentato, l'intero capitale sociale e la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, ed i sindaci, ove nominati, siano presenti ovvero informati della riunione e degli argomenti da trattare e nessuno abbia manifestato opposizione.

18.3 Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci cui spetta il diritto di voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile e la relativa documentazione è conservata dalla Società. In caso di pegno o usufrutto, in ogni caso, il diritto di voto spetta al socio

18.4 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con i quorum previsti o richiamati dal precedente Articolo 18.

18.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza ovvero in caso di impedimento di tali soggetti, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

17.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11.2, 13 e 17.2, l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

17.2 E' fatto salvo ogni eventuale diverso quorum inderogabilmente prescritto dalla legge.

Articolo 18
(Convocazione e svolgimento dell'Assemblea)

18.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, spediti ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal libro dei Soci. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora nella prima non venga raggiunto il quorum costitutivo.

18.2 L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente, o rappresentato, l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico o la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, ed i sindaci, ove nominati, siano presenti ovvero informati della riunione e degli argomenti da trattare e nessuno abbia manifestato opposizione.

18.3 Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci cui spetta il diritto di voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile e la relativa documentazione è conservata dalla Società. In caso di pegno o usufrutto, in ogni caso, il diritto di voto spetta al socio

18.4 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con i quorum previsti o richiamati dal precedente Articolo 17.

18.5 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza ovvero in caso di impedimento di tali soggetti, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

18.6 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

18.7 L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

Articolo 19 (Collegio Sindacale)

19.1 I soci possono nominare un organo di controllo avente i requisiti di legge, monocratico oppure composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, e/o un revisore. La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. Se non è diversamente determinato dalla legge o dall'assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

19.2 I sindaci sono nominati dall'Assemblea nel rispetto delle normative di equilibrio dei generi, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

19.3 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis CC e, verificatisi i presupposti di legge, del controllo legale dei conti della Società.

19.4 I Soci, sentito il parere del Collegio Sindacale, possono attribuire il controllo legale dei conti della Società a un revisore unico o a una società di revisione. In tal caso il Collegio Sindacale è sollevato dalla relativa responsabilità per la durata dell'incarico del revisore o società di revisione.

Titolo V Recesso e Esclusione del Socio

Articolo 20 (Diritto di recesso del Socio)

18.6 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

18.7 L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

Articolo 19 (Collegio Sindacale)

19.1 I soci possono nominare un organo di controllo avente i requisiti di legge, monocratico oppure composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, e/o un revisore. La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. Se non è diversamente determinato dalla legge o dall'assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

19.2 I sindaci sono nominati dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente in tema di equilibrio dei generi, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

19.3 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis CC e, verificatisi i presupposti di legge, del controllo legale dei conti della Società.

19.4 I Soci, sentito il parere del Collegio Sindacale, possono attribuire il controllo legale dei conti della Società a un revisore unico o a una società di revisione. In tal caso il Collegio Sindacale è sollevato dalla relativa responsabilità per la durata dell'incarico del revisore o società di revisione.

Titolo V Recesso e Esclusione del Socio

Articolo 20 (Diritto di recesso del Socio)

20.1 Oltre che negli altri casi inderogabilmente previsti dalla legge e nel presente Statuto e fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 14.1, il diritto di recesso sorge in capo ai Soci dissenzienti o assenti in sede di adozione delle decisioni sociali che determinino:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) il cambiamento del tipo di società;
- c) una fusione o scissione;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o l'introduzione di nuove cause di esclusione, o la modifica sostanziale dei criteri di valorizzazione della quota oggetto di recesso o di liquidazione in sede di esclusione;
- g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- h) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei particolari diritti attribuiti ai Soci ai sensi del presente Statuto;

20.2 Il recesso può essere esercitato solo con riferimento a tutte le quote dal Socio recedente detenute a pieno titolo e a titolo di usufruttuario.

20.3 La comunicazione del recesso deve essere inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., che deve pervenire alla Società entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della relativa decisione di cui all'Articolo 20.1. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio recedente, il domicilio del recedente designato per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso e l'entità della quota rispetto alla quale si intende recedere.

20.4 Il Socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Questo è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. I Soci si danno convenzionalmente atto che il valore di mercato della quota oggetto di recesso è determinato con riferimento al valore pro-quota del patrimonio netto risultante da un bilancio straordinario, redatto e valutato secondo i criteri legali al momento della dichiarazione di recesso del Socio, al netto degli utili distribuiti successivamente alla data di riferimento di detto bilancio straordinario e dei conferimenti ancora dovuti al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.

20.1 Oltre che negli altri casi inderogabilmente previsti dalla legge e nel presente Statuto e fermo restando quanto previsto dai precedenti Articoli 11.1 e 14.1, il diritto di recesso sorge in capo ai Soci dissenzienti o assenti in sede di adozione delle decisioni sociali che determinino:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) il cambiamento del tipo di società;
- c) una fusione o scissione;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o l'introduzione di nuove cause di esclusione, o la modifica sostanziale dei criteri di valorizzazione della quota oggetto di recesso o di liquidazione in sede di esclusione;
- g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- h) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei particolari diritti attribuiti ai Soci ai sensi del presente Statuto;

20.2 Il recesso può essere esercitato solo con riferimento a tutte le quote dal Socio recedente detenute a pieno titolo e a titolo di usufruttuario.

20.3 La comunicazione del recesso, motivata in relazione ai punti a-h, deve essere inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., che deve pervenire alla Società entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della relativa decisione di cui all'Articolo 20.1. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio recedente, il domicilio del recedente designato per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso e l'entità della quota rispetto alla quale si intende recedere.

20.4 Il Socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Questo è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. I Soci si danno convenzionalmente atto che il valore di mercato della quota oggetto di recesso è determinato con riferimento al valore pro-quota del patrimonio netto risultante da un bilancio straordinario, redatto e valutato secondo i criteri legali al momento della dichiarazione di recesso del Socio, al netto degli utili distribuiti successivamente alla data di riferimento di detto bilancio straordinario e dei conferimenti ancora dovuti al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.

20.5 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi.

20.6 A tal fine, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai Soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso e ad offrire in vendita, in nome e per conto del Socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota – pari al valore determinato secondo quanto disposto dal presente Articolo 20 – ed il termine per il suo pagamento. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'Articolo 9 del presente Statuto.

20.7 I Soci devono comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio receduto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Società dell'intenzione del Socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più Soci, la quota del Socio recedente è attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale.

20.8 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto a causa dell'accoglimento dell'eventuale opposizione dei creditori sociali alla riduzione del capitale sociale, la Società viene posta in liquidazione.

Articolo 21 (Esclusione del Socio)

21.1 Il Socio può essere escluso dalla Società:

- a) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- b) qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;
- c) qualora non sia partecipato integralmente da enti locali.

21.2 La decisione di esclusione del Socio spetta ai Soci all'unanimità, non computandosi nel numero il Socio escluso. L'esclusione non può più essere deliberata qualora siano trascorsi 190 (centonovanta) giorni dal momento in cui si sono verificate le circostanze che l'avrebbero legittimata, o dalla data in cui dette circostanze sono conosciute dalla Società. La decisione di esclusione deve essere notificata al Socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio escluso, la motivazione dell'esclusione e l'entità della quota rispetto alla quale opera l'esclusione. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del Socio, questi può fare opposizione dinanzi al Tribunale, che può sospendere l'esecuzione.

20.5 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi.

20.6 A tal fine, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai Soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso e ad offrire in vendita, in nome e per conto del Socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota – pari al valore determinato secondo quanto disposto dal presente Articolo 20 – ed il termine per il suo pagamento. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'Articolo 9 del presente Statuto.

20.7 I Soci devono comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio receduto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Società dell'intenzione del Socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più Soci, la quota del Socio recedente è attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale.

20.8 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto a causa dell'accoglimento dell'eventuale opposizione dei creditori sociali alla riduzione del capitale sociale, la Società viene posta in liquidazione.

Articolo 21 (Esclusione del Socio)

21.1 Il Socio può essere escluso dalla Società:

- a) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- b) qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;

21.2 La decisione di esclusione del Socio spetta ai Soci all'unanimità, non computandosi nel numero il Socio escluso. L'esclusione non può più essere deliberata qualora siano trascorsi 190 (centonovanta) giorni dal momento in cui si sono verificate le circostanze che l'avrebbero legittimata, o dalla data in cui dette circostanze sono conosciute dalla Società. La decisione di esclusione deve essere notificata al Socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio escluso, la motivazione dell'esclusione e l'entità della quota rispetto alla quale opera l'esclusione. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del Socio, questi può fare opposizione dinanzi al Tribunale, che può sospendere l'esecuzione.

21.3 Il Socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Questo è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della decisione di esclusione. I Soci si danno convenzionalmente atto che il valore di mercato della quota oggetto di rimborso è determinato con riferimento al valore pro-quota del patrimonio netto risultante da un bilancio straordinario, redatto e valutato secondo i criteri legali al momento della decisione di esclusione del Socio, al netto degli utili distribuiti successivamente alla data di riferimento di detto bilancio straordinario e dei conferimenti ancora dovuti al momento dell'esclusione. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.

21.4 Il Consiglio di Amministrazione, offre in vendita l'intera quota del Socio escluso agli altri Soci in proporzione alla loro partecipazione. La vendita è effettuata in nome e per conto del Socio escluso agli altri Soci proporzionalmente alla loro partecipazione, oppure a un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. I Soci devono comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio escluso o il nominativo del terzo acquirente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente Articolo 21.4. Se la vendita non può avere luogo per mancanza di acquirenti, il Socio viene liquidato trattenendo quanto eventualmente conferito dal medesimo. Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante utilizzo di riserve, la Società viene posta in liquidazione. In nessun caso è ammesso il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.

21.5 L'esclusione ha effetto al momento del rimborso delle partecipazioni del Socio escluso, che deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

Titolo VI

Bilancio, Scioglimento della Società

Articolo 22 (Bilancio)

Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio si procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 23 (Scioglimento della Società)

23.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

21.3 Il Socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Questo è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della decisione di esclusione. I Soci si danno convenzionalmente atto che il valore di mercato della quota oggetto di rimborso è determinato con riferimento al valore pro-quota del patrimonio netto risultante da un bilancio straordinario, redatto e valutato secondo i criteri legali al momento della decisione di esclusione del Socio, al netto degli utili distribuiti successivamente alla data di riferimento di detto bilancio straordinario e dei conferimenti ancora dovuti al momento dell'esclusione. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.

21.4 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, offre in vendita l'intera quota del Socio escluso agli altri Soci in proporzione alla loro partecipazione. La vendita è effettuata in nome e per conto del Socio escluso agli altri Soci proporzionalmente alla loro partecipazione, oppure a un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. I Soci devono comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio escluso o il nominativo del terzo acquirente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente Articolo 21.4. Se la vendita non può avere luogo per mancanza di acquirenti, il Socio viene liquidato trattenendo quanto eventualmente conferito dal medesimo. Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante utilizzo di riserve, la Società viene posta in liquidazione. In nessun caso è ammesso il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.

21.5 L'esclusione ha effetto al momento del rimborso delle partecipazioni del Socio escluso, che deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

Titolo VI

Bilancio, Scioglimento della Società

Articolo 22 (Bilancio)

Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio si procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 23 (Scioglimento della Società)

23.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

23.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, il Consiglio di Amministrazione conserva il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

23.3 Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i Soci:

- a) determinano il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nominano i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determinano i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del migliore realizzo.

23.4 La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte nel registro delle imprese.

23.5 Avvenuta tale iscrizione, i membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

23.6 Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigono il bilancio a norma di legge.

23.7 Compiuta la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascun Socio nella divisione dell'attivo. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.

Articolo 24
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti si richiamano le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

23.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione conserva il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

23.3 Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i Soci:

- a) determinano il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nominano i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determinano i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del migliore realizzo.

23.4 La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte nel registro delle imprese.

23.5 Avvenuta tale iscrizione, l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

23.6 Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigono il bilancio a norma di legge.

23.7 Compiuta la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascun Socio nella divisione dell'attivo. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.

Articolo 24
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti si richiamano le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.